

11/09/2020

## FAQ DI CHIARIMENTO SUL MANUALE DI CONTABILITÀ REGOLATORIA

*Ad integrazione di quanto indicato nel manuale di contabilità regolatoria, pubblicato nella pagina di separazione contabile del sito internet dell'Autorità, viene messa a disposizione la presente sezione FAQ alimentata con i quesiti ricevuti dagli operatori nell'ambito della raccolta dei conti annuali separati attualmente in corso e le relative risposte fornite dagli Uffici. La sezione verrà aggiornata regolarmente e sarà incorporata in una prossima versione del Manuale.*

### **1° quesito:**

*La società XX è la società del gruppo X che gestisce le infrastrutture energetiche ed idriche. XX applica i principi contabili nazionali. XX controlla altresì alcune società che operano nel servizio idrico e che applicano i principi contabili internazionali. I quesiti sono i seguenti: 1. La nuova riclassifica richiesta si applica anche alle società IFRS che applicano l'IFRIC 12? La nuova richiesta sembra infatti essere in contrasto con quanto prevede l'appendice B del manuale contabile e con le previsioni relative ai CAS del servizio idrico di pagina 175 del manuale, che riportano quanto segue: "Sempre in relazione agli effetti dell'IFRIC 12, le capitalizzazioni dei costi esterni che negli schemi secondo i principi IFRS confluiscono nei ricavi, vengono riclassificate nelle voci dei costi del conto economico dei CAS a cui si riferiscono, mentre le capitalizzazioni dei costi interni vengono riclassificate nella voce degli incrementi per lavori interni del Valore della produzione". 2. La nuova riclassifica richiesta si applica anche alle società che redigono il bilancio in base ai principi contabili italiani? 3. Nel caso di risposta affermativa, i driver di ribaltamento devono essere inalterati dalla riclassifica?*

### **Risposta:**

- 1) Si precisa che l'interpretazione corretta è quella che prevede la riclassifica per tutte le attività, siano esse relative al comparto energetico che idrico, della capitalizzazione dei costi, sia interni che esterni, alla voce di ricavo a) 4) "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni".
- 2) La nuova riclassifica si applica a tutti gli operatori, anche a quelli che applicano i principi contabili nazionali. Si precisa, peraltro, che ai sensi dell'articolo 2423 – ter del codice civile, è previsto il divieto del compenso tra partite per le quali è prevista obbligatoriamente l'esposizione negli schemi di bilancio.
- 3) Per quanto riguarda la base di costruzione dei driver (evidentemente il problema sorge per quelli di costo) si precisa che vanno considerati al lordo del totale delle capitalizzazioni.

**Aggiornamento del 11/09/2020:** *La sopracitata riclassifica della capitalizzazione dei costi alla voce A 4) "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" deve intendersi come obbligatoria già a partire dalla raccolta dei conti annuali separati relativi all'esercizio del 2019 (raccolta in corso 2020); tuttavia, è possibile derogare a tale disposizione, in via eccezionale, indicandone le motivazioni e le ragioni sottostanti la deroga in Nota di commento. A partire dall'esercizio 2020, la disposizione non è più derogabile.*

### **2° quesito:**

*Per capire se siamo tenuti alla contabilità separata oppure se ne siamo esenti, avrei bisogno di sapere con esattezza come calcolare il dato di "acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica, con vendita nell'esercizio precedente di un quantitativo inferiore a 100 Gwh" (voce della raccolta dati). Dobbiamo considerare vendite meno acquisti (vendite MGP + MI + sbilanciamenti di vendita - acquisti MI - sbilanciamenti di acquisto) oppure solo vendite (vendite MGP + MI + sbilanciamenti di vendita)? Grazie.*

### **Risposta:**

Si precisa innanzitutto che tutti gli esercenti delle attività di cui al comma 4.1 del TIUC (Allegato A alla deliberazione 137/2016/R/com) sono tenuti alla predisposizione della contabilità separata, mentre l'invio dei Conti annuali separati è previsto per tutti i soggetti esercenti le attività di cui al comma 4.1, a meno che non siano esentati ai sensi del comma 31.1 del TIUC. In tal caso, la predisposizione e l'invio dei CAS sono obbligatori solo previa richiesta da parte dell'Autorità. Per verificare la soglia di esenzione per le attività di vendita vanno presi a riferimento i ricavi ascrivibili alla voce "1) ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico della relativa attività.

### **3° quesito:**

*Buongiorno, nel caso in cui un'azienda SPA che detiene il controllo diretto di due o più esercenti che operano in una delle attività del settore elettrico e del settore del gas di cui al comma 4.1. RISULTINO AUTOPRODUTTRICI (come da articolo 31 TIUC), la capogruppo è tenuta all' invio dei CAS riferiti al bilancio consolidato oppure può considerarsi esente dall' invio? Nel caso in cui una di queste aziende collegate alla capogruppo si trovi in un paese europeo diverso dall' Italia valgono le stesse condizioni previste dall' articolo 31? Ringrazio e resto in attesa di un gentile riscontro.*

**Risposta:**

Si precisa che il TIUC (Allegato A deliberazione 137/2016/R/com), ai sensi del comma 20.2, ha previsto per le imprese capogruppo la possibilità di esentarsi dall'invio dei CAS consolidati. Questa possibilità implica, per tutte le imprese appartenenti al gruppo che svolgono attività dei settori elettrico e/o gas o prestano servizi a queste società riconducibili ai servizi comuni e funzioni operative condivise elencate ai commi 7.1 e 7.2 del TIUC, l'invio dei CAS secondo il regime ordinario. Tuttavia, le società del gruppo, se già esentate ai sensi del comma 31.1 del TIUC, rimangono esentate. Per le imprese italiane che svolgono attività all'estero vale quanto previsto dal comma 31.1 lettera m) del TIUC.

**4° quesito:**

*Dubbio su attribuzione comparto per gli impianti fotovoltaici in capo ad altra società o ente locale per i quali l'esercente XX cura la manutenzione e/o la gestione delle pratiche e per i quali l'incentivo spetta al produttore ma viene versato a XX perché è stata chiesta la cessione del credito. Il titolare dell'impianto nonché della convenzione con il GSE è quindi un altro soggetto.*

**Risposta:**

Dato che si tratta di una posta di natura patrimoniale e non reddituale, che pertanto troverà collocazione nello stato patrimoniale e che si tratta di un'operazione di natura prevalentemente finanziaria e non operativa, si ritiene più opportuno che tale posta vada attribuita allo stato patrimoniale dei valori non attribuibili (SP NA).